



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection
Sito web: www.anpeq.it



Al Ministero Sviluppo Economico
Dott. Mariano Cordone
Div. V Direzione Generale
approvvigionamento, efficienza e
competitività energetica
pec: dgaece.div05@pec.mise.gov.it

**Al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale**
gabinetto.ministro@cert.esteri.it
sottosegretario.scalfarotto@cert.esteri.it
c.a. Sig. Sottosegretario Dott. Ivan Scalfarotto

Alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
adm.ufficio.direttore@adm.gov.it

Oggetto: Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica italiana in materia di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici di prodotti metallici destinati all'esportazione.

Questa Associazione ha appreso che è stato firmato, in data 18 dicembre 2020, un accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica italiana in materia di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici di prodotti metallici destinati all'esportazione. Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3 dell'accordo, esso entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma, e quindi il 17 gennaio 2021.

Tale accordo contiene disposizioni in contrasto con norme, tuttora vigenti, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo.

Infatti, l'accordo in oggetto, come definito al comma 1, "*stabilisce il mutuo riconoscimento delle Parti in relazione alle attestazioni dei controlli radiometrici prodotte in conformità alle rispettive legislazioni interne sui prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri tra le Parti, esportati da aziende che li gestiscono o li preparano in vista dell'esportazione*". Secondo l'art. 2, comma 3 dell'accordo "*per «prodotti metallici» si intendono i rottami metallici, i prodotti semilavorati metallici e altri materiali lavorati di metallo sottoposti a sorveglianza radiometrica secondo le rispettive legislazioni interne vigenti*".

Nella sua premessa esso dichiara di essere stato adottato nel rispetto dell'art. 72, comma 2 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che dà facoltà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, di stipulare intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi che assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 ai fini del mutuo riconoscimento dei rispettivi controlli radiometrici.

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,
Samantha Cornacchia - Segretario, Michela Gaggiano - Tesoriere

Consiglieri: Luisa Biazzì, Ugo Giugni, Daniele Nucci, Past President - Luisa Biazzì



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection
Sito web: www.anpeq.it



Tuttavia, in tale accordo non si fa alcun riferimento al decreto di cui al comma 3 dell'art 72 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, da emanarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, che deve stabilire, come disposto dalla lettera d) del citato comma, *“le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali”*; ciò per la semplice ragione che tale decreto non è ancora stato emanato.

Ci si trova dunque nella paradossale situazione per cui un accordo è stato firmato in assenza dell'atto, presupposto logicamente e giuridicamente, che ne dovrebbe stabilire le condizioni di validità. Né a ciò si può obiettare che l'all. XIX al D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 riporti, all'art. 7, un riferimento a tali condizioni, poiché le disposizioni di tale allegato potranno trovare applicazione, in assenza del decreto di cui al comma 3 dell'art. 72 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, solo successivamente al 30 aprile 2021, come espressamente dichiarato dall'art. 12, comma 5 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

Deve quindi ritenersi che l'accordo in oggetto sia stato assunto in violazione dell'art. 72, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Inoltre, l'art. 72, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 stabilisce che *“l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione”*.

Per quanto riguarda le condizioni di validità dell'attestazione di sorveglianza dosimetrica, va sottolineato che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12, comma 5 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, l'art. 72, comma 4 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, così dichiara: *“nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100”*.

A sua volta l'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100, afferma che *“per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II”*. Si rammenta a tale proposito che, in applicazione dell'art. 129, comma 1 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, sono iscritti d'ufficio nell'elenco degli esperti di radioprotezione, con il medesimo grado di abilitazione, i soggetti già iscritti nell'elenco degli esperti qualificati istituito ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Da ciò discende che, fino al 30 aprile 2021 o all'approvazione del decreto di cui all'art. 72, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica deve essere rilasciata su modulo conforme a quello contenuto nell'allegato II al D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100, firmato da un esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado iscritto negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

In contrasto con tale disposizione, allo stato ancora vigente, l'art. 5, comma 1 dell'accordo in oggetto prevede che *“ai fini dell'espletamento delle formalità doganali per i prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri, le Parti accettano in regime di reciprocità, in luogo dell'attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, le dichiarazioni rilasciate all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti dell'altra Parte”*. Ciò significa che, in applicazione dell'accordo, potrebbero entrare nel territorio italiano e circolare in esso

Consiglio Direttivo ANPEQ

Piero Finazzi - Presidente, Alessandro Sarandrea - Vicepresidente,
Samantha Cornacchia - Segretario, Michela Gaggiano - Tesoriere

Consiglieri: Luisa Biazzi, Ugo Giugni, Daniele Nucci, Past President - Luisa Biazzi



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE
ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®**

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection
Sito web: www.anpeq.it



rottami metallici, prodotti semilavorati metallici e altri materiali lavorati di metallo accompagnati da un'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica non conforme al modello contenuto nell'allegato II al D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 100 e non firmata da un esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado iscritto negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Deve quindi concludersi che, illegittimamente, l'accordo in oggetto ammette l'utilizzo, nel territorio italiano, di attestazioni di avvenuta sorveglianza radiometrica difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che, a sensi dell'art. 72, comma 1 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, *“I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti”*. Le violazioni di tale obbligo, tra le quali va certamente annoverato l'utilizzo di attestazioni di avvenuta sorveglianza radiometrica difformi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, sono punite, secondo quanto disposto dall'art. 209, comma 7 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 40.000,00.

Tutto ciò considerato, questa Associazione chiede che, prima dell'entrata in vigore dell'accordo in oggetto, fissata per il 17 gennaio 2021, esso venga emendato, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 dello stesso, al fine di adeguarlo alle sopra riportate norme, tuttora vigenti, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo.

ANPEQ
Il presidente

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 – 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it